

IL SINDACO

VISTA la nota prot. n. 66003 del 15 ottobre 2018 della Polizia Municipale - Servizio Controllo e Tutela del Territorio, pervenuta al settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive in data 24/10/2018, con cui sono stati trasmessi gli atti relativi all'accertamento sull'inquinamento acustico effettuato in data 27 settembre 2018, dalle ore 22.00 alle ore 23.15, nei confronti del pubblico esercizio all'insegna "...omissis...", con sede nel Comune di San Benedetto del Tronto in Via omissis;

PRESO ATTO dalla suddetta nota della P.M. che, dalla relazione tecnica n. R12/18 del 08.10.2018 redatta dal personale del Servizio Controllo e Tutela del Territorio della locale Polizia Municipale, si è accertata a carico della Società ...omissis..., con sede legale a San Benedetto del Tronto in via ...omissis... in persona del legale rappresentante ...omissis... nato a San Benedetto del Tronto il ...omissis... ed ivi residente in via ...omissis..., la violazione delle disposizioni in materia di inquinamento acustico, così come contestato con verbale di accertata violazione n. 10/I/18;

ESAMINATA la relazione tecnica n. R12/18 del Servizio Controllo e Tutela del Territorio della locale Polizia Municipale con cui, a seguito delle rilevazioni effettuate dalle ore 22.00 alle ore 23.15 del 27 settembre 2018, a San Benedetto del Tronto, presso l'immobile per civile abitazione sito in via ...omissis..., si è accertato quanto segue:

- *"Il rumore ambientale derivava principalmente dalla diffusione di musica mediante l'utilizzo di impianti elettroacustici e di amplificazione sonora posizionate all'interno del pubblico esercizio in esame, con casse anche sull'area di pertinenza esterna, fronte est, oltre che dal rumore antropico degli avventori del locale stesso, nonché dal rumore prodotto dal traffico nelle adiacenti infrastrutture stradali".*
- *"Il rumore residuo è stato misurato durante una pausa dell'intrattenimento musicale a seguito di richiesta da parte del personale di questo Comando. Durante la misura del rumore residuo era presente il contributo del traffico presente nelle adiacenti infrastrutture stradali, rimasto pressoché costante durante le rilevazioni, e il rumore antropico degli avventori del locale. Quest'ultima condizione risulta ad ogni modo cautelativa nei confronti del pubblico esercizio in quanto porta ad una sottostima del livello differenziale.*
- il seguente limite differenziale notturno:

LIMITE DIFFERENZIALE NOTTURNO

PUNTO DI MISURA	Ambientale – Residuo = Differenziale	LIMITE	SUPERATO
Soggiorno/cucina piano terzo esp.est <u>Finestre aperte</u>	(52.8 – 48.8) dB= 4.0 dB	3.0 dB	SI
Soggiorno/cucina piano terzo esp.est <u>Finestre aperte</u>	(54.9 – 48.8) dB= 6.1 dB	3.0 dB	SI

quindi *"Le misure effettuate durante il periodo di riferimento notturno hanno evidenziato il **superamento del valore limite differenziale di immissione nella condizione di finestre aperte previsto dalla normativa vigente** (cfr. art. 4 comma 1 DPCM 14/11/97)".*

CONSIDERATO che, in base all'accertamento condotto dalla Polizia Municipale la diffusione di musica secondo le modalità sopra descritte risulta effettuata nel pubblico esercizio di che trattasi in violazione della normativa posta a tutela dall'inquinamento acustico, in quanto non rispettosa dei limiti acustici dalla stessa fissati;

RICHIAMATO il provvedimento dirigenziale prot. n.68944 del 26/10/2018 di diffida e comunicazione di avvio del procedimento, debitamente notificato in data 26/10/2018, con il quale la Società ...omissis..., con sede legale a San Benedetto del Tronto in via Tiepolo n.11 in persona del legale rappresentante ...omissis... nato a San Benedetto del Tronto il ...omissis... ed ivi residente in via ...omissis..., titolare del pubblico esercizio all'insegna "...omissis...", con sede nel Comune di San Benedetto del Tronto in Via ...omissis..., **è stata diffidata a porre in essere i necessari interventi di risanamento acustico e, nelle more, a non utilizzare e disattivare, con decorrenza immediata, dalle ore 22.00 e fino alle ore 06:00 del giorno successivo, nel luogo d'anzì specificato, gli impianti elettroacustici e di amplificazione sonora, con l'espresso avvertimento che in caso di mancata osservanza di tale divieto si sarebbe proceduto all'emissione di apposita ordinanza sindacale;**

VISTI

- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- legge regionale n. 27 del 10 novembre 2009 "Testo Unico in materia di commercio";
- Regolamento Regionale 04 agosto 2011 n. 5 – *Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (testo unico in materia di commercio)*;
- il DPCM 16 aprile 1999, n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo";
- l'art. 23 della L.R. Marche n. 28/2001;

VISTI, con riferimento alla normativa sull'inquinamento acustico:

- l'art. 32 della Costituzione;
- la legge n. 447 del 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" s.m.i., in particolare gli artt. 9, 6 e l'art. 14 comma 2 lett. b);
- il D.P.C.M. 14 novembre 1997 n. 1675900 e s.m.i. "determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- il D.P.C.M. 1 MARZO 1991, N. 218600 s.m.i. "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- la legge regionale Marche n. 28 del 14.11.2001 "norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche", in particolare l'art. 23;
- il Regolamento di Polizia Urbana adottato con deliberazione di C. C. n. 178 del 15.10.1969;
- la deliberazione di Giunta Regionale Marche n. 896 del 24/06/2003, con cui è stato approvato il documento tecnico "criteri e linee guida di cui : all'art. 5, comma 1, punti a),b),c),d),e),f),g),h), i), l), all'art. 12, comma 1, all'art. 20, comma 2 della legge regionale 14 novembre 2001, 28";
- la deliberazione di Giunta Regionale Marche n. 809 del 10/06/2015 con la quale sono stati modificati i criteri e linee guida approvati con la proprie delibera 896/2003;
- il Regolamento comunale sull'inquinamento acustico adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 39 del 19 aprile 2000 e ss.mm. ed ii, ;
- il piano di disinquinamento acustico comunale - piano di zonizzazione-, adottato definitivamente con deliberazione di Consiglio comunale n° 39 del 19 aprile 2000 ed aggiornato con deliberazione di Consiglio comunale n° 68 del 20.04.2007 immediatamente eseguibile;
- l'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone).

VISTI inoltre:

- la legge regionale 10/11/2009 n. 27–Testo Unico in materia di commercio, in particolare l'art. 63 comma 3 e l'articolo 64 comma 4 lett d);
- il Regolamento Regionale 04 agosto 2011 n. 5 – *Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (testo unico in materia di commercio)*;
- il T.U.L.P.S., in particolare gli artt. 68 -69-80 e 9-10- 17-17ter-17quater;

CONSIDERATO che:

- il superamento del valore limite differenziale di immissione in periodo notturno da parte del pubblico esercizio "...omissis..." è stato a finestre aperte di **4.0 dB e di 6.1 dB, a fronte del limite massimo di legge di 3 dB**;
- **detto superamento costituisce inquinamento acustico**, che determina implicazioni sanitarie con pregiudizio della salute pubblica, posto che **a)- "il valore limite differenziale costituisce il parametro privilegiato della normativa antinquinamento per la valutazione del disturbo acustico negli edifici abitativi. Infatti, mentre i limiti assoluti di immissione hanno la finalità primaria di tutelare dall'inquinamento acustico l'ambiente inteso in senso ampio, i valori limite differenziali, facendo specifico riferimento al rumore percepito dall'essere umano, mirano precipuamente alla salvaguardia della salute pubblica"** (cfr. Cass. civ. sez. II, 22 dicembre 2011, n. 28386 – T.A.R. Piemonte sent. n. 00708/2013 reg.prov.coll. – n. 1119/2012 reg. ric.); **b)- "non può neanche mettersi in dubbio l'esistenza di un pericolo per la salute umana poiché secondo i principi della fisica acustica il superamento di 3 dB del rumore di fondo comporta un raddoppio dell'intensità del rumore cosicché ogni superamento di tale limite è considerato intollerabile da sopportare"** (TAR Toscana 20 gennaio 2014 n. 109); **c)-** la stessa quiete pubblica intesa come limite di compatibilità delle emissioni rumorose, prodotte da una fonte determinata, in uno specifico ambito territoriale, in relazione alle caratteristiche del criterio di tollerabilità – costituisce un bene collettivo che è espressione del diritto alla salute che deve essere tutelata come *"fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività"* (art. 32 Cost.);

RAMMENTATO che “all'amministrazione non spetta il potere di distinguere, nell'ambito delle immissioni acustiche che superano i limiti previsti dalla normativa di riferimento, il grado di intensità delle immissioni stesse al fine di provvedere o meno all'adozione delle misure necessarie al loro abbattimento entro la soglia di tollerabilità “ (TAR Umbria, sez. I, 26 agosto 2011, sent. n. 271/2011);

VISTO l'art. 9 della legge n. 447/1995.

RICHIAMATI i principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa, ovvero sia che:

- **“l'inquinamento acustico ontologicamente rappresenta una minaccia per la salute pubblica, posto che la legge 447/1995 art. 2 comma 1 lettera a) ha ridefinito il concetto dell'inquinamento acustico qualificandolo come l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, sancendo espressamente che esso concreta (in ogni caso) un pericolo per la salute umana;”**(in tal senso TAR Puglia, 4 dicembre 2006 n° 5639);

- **“l'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico (pur se non coinvolgente l'intera collettività) appare sufficiente a concretare l'eccezionale ed urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica” con l'efficace strumento previsto dall'art. 9 primo comma della legge n° 447/95, azionabile dal Sindaco** (in tal senso e da ultimo T.A.R. Piemonte sez. I, 21/12/2012 n. 1382 e sent. N. 1119/2012 reg. ric.; TAR Puglia, Lecce Sez I-24 gennaio 2006 n° 488);

- **“ il requisito dell'urgenza” va “riferito al pericolo”** e non al fatto generatore del rischio (inquinamento acustico) (in tal senso Cons. Stato 2/04/2001 n. 1904);

- **l'esercizio da parte del Sindaco del potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti attribuitogli dall'art. 9 della legge n. 447/1995 è legittimo anche allorché l'ordinanza sia adottata a seguito delle segnalazioni e degli esposti di una sola famiglia; la tutela della salute pubblica non presuppone necessariamente che la situazione di pericolo involga l'intera collettività, ben potendo richiedersi tutela alla P.A. anche ove sia in discussione la salute di una singola famiglia, o anche di una sola persona** (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 27/12/2007 n. 6819 e 02/04/2008 n. 715; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 8 luglio 2006, n. 3340; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, sent. n. 109 del 20/01/2014 e n. 688 del 17/04/2009 e); in tal senso anche il Consiglio di Stato n. 02025/2013 Reg.Prov Coll. N. 03205/2004 Reg. Ric.;

- e altresì quanto riportato nelle sentenze del T.A.R. Brescia Lombardia sez. I, n. 1792 del 15 novembre 2012 e del T.A.R. Torino Piemonte sez. I, n. 1382 del 21 dicembre 2012 secondo cui:

“2.1. L'utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile e urgente delineato dall'art. 9 della L. 26 ottobre 1995 n. 447 deve ritenersi “normalmente” consentito allorché gli appositi accertamenti tecnici effettuati rilevino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest'ultimo ontologicamente (per esplicita previsione dell'art. 2 della stessa L. n. 447 del 1995) rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la legge quadro sull'inquinamento acustico non configuri alcun potere di intervento amministrativo ordinario che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti (TAR Napoli, sez. V, 6 luglio 2001, n. 3556; TAR Perugia sez. I, 22 ottobre 2010, n. 492; TAR Firenze, sez. II, 16 giugno 2010, n. 1930);
2.2. ...omissis... la legge non prevede un potere amministrativo “ordinario” - come tale di competenza dirigenziale - che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti. Pertanto, l'accertata presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, pur se non coinvolgente l'intera collettività, appare sufficiente a concretare l'eccezionale e urgente necessità di intervenire a tutela della salute pubblica con l'efficace strumento previsto dall'art. 9 primo comma della citata l. n. 447 del 1995 (TAR Brescia, sez. I, 30 agosto 2011, n. 1276; TAR Lecce, sez. I, 29 settembre 2011, n. 1663);”

AVUTO riguardo ai seguenti chiarimenti giurisprudenziali:

- **“lo strumento che la legislazione di settore mette a disposizione per reprimere le violazioni della disciplina sull'inquinamento acustico è specificamente – nonché unicamente – il potere di ordinanza ex art. 9 della l. 447/1995: rimedio ordinario in materia di inquinamento acustico, non attribuendo la citata legge speciale altri strumenti alle Amministrazioni comunali.** “(T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 02/04/2008 n. 715 e T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, sent. 17/04/2009 n. 688;

- **“la previsione di sanzioni amministrative e penali non esclude la possibilità del sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, privi di carattere sanzionatorio e diretti invece a far fronte ad una situazione di emergenza in materia di emissioni sonore, specificamente previsti dall'art. 9 della legge 447 del 1995 “** (Consiglio di Stato n. 02025/2013 Reg.Prov Coll. N. 03205/2004 Reg. Ric.);

RAVVISATA l'urgente necessità, a fronte delle violazioni accertate dalla Polizia Municipale, di fare fronte al fenomeno d'inquinamento acustico di che trattasi. Urgenza determinata dall'imminente pericolo per la salute pubblica, in specie dei residenti nelle abitazioni viciniori, anche in considerazione:

a)- dell'ubicazione dell'esercizio di che trattasi nel centro abitato;

b)- della sistematicità (non occasionalità) dell'attività in questione;

c)- della mancata osservanza del provvedimento dirigenziale prot. n.68944 del 26/10/2018 di diffida e comunicazione di avvio del procedimento, debitamente notificato;

elementi tutti che evidenziano la necessità e l'urgenza indilazionabili di agire per tutelare la salute pubblica dall'inquinamento acustico - si ribadisce- minacciata dall'immissione di rumore superiore ai limiti differenziali stabiliti dalla legge.

RITENUTO pertanto di dover adottare opportuni provvedimenti per l'abbattimento ed il contenimento delle immissioni sonore prodotte dall'esercizio in argomento e quindi, nella contingenza dei fatti acclarati dagli agenti accertatori, in relazione all'urgente necessità di tutela richiesta, di imporre idonee misure tese ad un'azione di contenimento dell'inquinamento acustico che intervengano direttamente sulle sorgenti rumorose disturbanti la quiete pubblica.

CONSIDERATO che, in relazione all'esigenza di prevenire pericoli di danni per la salute pubblica che l'assenza d'interventi solleciti lasciano ravvisare, sia necessario procedere con particolare celerità;

CONSIDERATO dalla relazione tecnica n. R12/2018 redatta da personale tecnico del Servizio Controllo e Tutela del Territorio della locale Polizia Municipale risulta che il superamento del valore limite differenziale d'immissione consentito dalla normativa ha riguardato il periodo notturno (22:00 – 06:00);

RITENUTO pertanto congruo ed adeguato, oltre che efficace per il fine descritto, imporre al responsabile dell'inquinamento acustico accertato di:

- 1- effettuare idonei interventi di bonifica acustica ed abbattimento del rumore avvalendosi, a tal fine, di un tecnico competente in acustica (art. 2 legge 447/95);
- 2- non utilizzare e disattivare, con decorrenza immediata, nel pubblico esercizio di che trattasi, dopo le ore 22:00 e fino alle ore 6:00 del giorno successivo, impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora e a non svolgere attività musicale, fino alla comunicazione, da parte di questo Comune, dell'avvenuta ricezione del parere favorevole dell' Arpam – Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno in ordine agli interventi di bonifica acustica eseguiti e risultanti da apposita valutazione di impatto acustico post-operam redatta dal tecnico di cui al punto 1;

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

Al Sindaco di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge n. 447 del 1995, un'ordinanza contingibile ed urgente nei confronti della Società ...omissis..., con sede legale a San Benedetto del Tronto in via ...omissis... in persona del legale rappresentante ...omissis...nato a San Benedetto del Tronto il ... omissis...ed ivi residente in via ...omissis..., titolare del pubblico esercizio all'insegna "...omissis...", con sede nel Comune di San Benedetto del Tronto in Via ...omissis....

Il Responsabile del procedimento

Ing.Germano Polidori

IL SINDACO

VISTA la sopra riportata proposta del Responsabile del procedimento;

RITENUTO di condividere le considerazioni e le motivazioni nella medesima esposte;

VISTA la normativa nella stessa richiamata, la legge n. 241/1990 ss.mm.ii., l'art. 18 dello Statuto Comunale, il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge n. 447 del 1995 e *ss.mm.ii.*;

ORDINA

alla "...omissis..., con sede legale a San Benedetto del Tronto in via ...omissis...in persona del legale rappresentante ...omissis...nato a San Benedetto del Tronto il ...omissis...ed ivi residente in via ...

omissis..., titolare del pubblico esercizio all'insegna "...omissis...", con sede nel Comune di San Benedetto del Tronto in Via ...omissis...,

DI

1- A NON UTILIZZARE E DISATTIVARE, CON DECORRENZA IMMEDIATA, nel luogo dianzi specificato, nell'esercizio delle proprie attività, dalle ore 22.00 e fino alle ore 6:00 del giorno successivo, "impianti elettroacustici e di amplificazione sonora posizionati all'interno del pubblico esercizio in esame", fino alla comunicazione, da parte di questo Comune, dell'avvenuta ricezione del parere favorevole dell'Arpam – Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno in ordine agli interventi di bonifica acustica eseguiti e risultanti da apposita valutazione di impatto acustico post-operam, così come specificato ai successivi punti 2-3-4.

Fermo restando, comunque, il rispetto in periodo diurno - dalle ore 6:00 alle ore 22:00 - dei limiti acustici ed orari prescritti dalle disposizioni vigenti in materia, sempre che lo svolgimento dell'attività di intrattenimento musicale SIA STATA DEBITAMENTE AUTORIZZATA dai competenti Uffici comunali.

2 – A REALIZZARE presso l'esercizio di che trattasi, avvalendosi di un tecnico competente in acustica (art. 2 legge 447/95), tutti gli **INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO** necessari a ricondurre i valori di immissione entro i limiti di legge, anche con la modifica dei sistemi di diffusione sonora;

3- A FAR REDIGERE, all'esito dei predetti interventi, una **relazione d'impatto acustico post-operam** da parte del medesimo tecnico competente in acustica, che dovrà essere trasmessa al Settore in indirizzo ed all'Arpam- Dipartimento di Ascoli Piceno ai **seguenti indirizzi p.e.c.:** protocollo@cert-sbt.it e arpam.dipartimentoascoli@emarche.it;

4- A MUNIRSI DI PARERE espressamente **FAVOREVOLE DELL'ARPAM - Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno - Servizio Radiazioni e Rumori**, sulla suddetta relazione d'impatto acustico post-operam.

fermo restando, comunque, il rispetto dei limiti acustici ed orari prescritti dalle disposizioni vigenti in materia.

Dalla suddetta relazione post-operam (punto 3) dovranno risultare:

- la compiuta descrizione degli interventi appositamente realizzati allo scopo;
- esiti e modalità delle misurazioni fonometriche effettuate successivamente al completamento dei sopraddetti interventi, che dimostrino ed assicurino il rispetto dei limiti acustici vigenti e la **oggettiva inidoneità** degli impianti e strumentazioni utilizzate a produrre emissioni ed immissioni di rumore superiori a quelle fissate dalla legge.

Detta relazione post-operam dovrà essere trasmessa all'Arpam-Dipartimento di Ascoli Piceno Servizio Radiazioni/Rumore viale della Repubblica n. 34 ed al Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive – Servizio Tutela Ambientale, di questo Comune, ai seguenti indirizzi di Posta Elettronica Certificata: protocollo@cert-sbt.it - arpam.dipartimentoascoli@emarche.it.

AVVERTE CHE

Per effetto della comunicazione che di esso viene fatta alla S.V., **il presente atto costituisce provvedimento efficace ed esecutivo** e, pertanto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 codice penale, **l'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento della sanzione di cui all'articolo 10 comma 1 Legge 26 ottobre 1995 n° 447, da Euro 2.000,00 ad Euro 20.000,00;**

AVVERTE ALTRESI' CHE

In caso di inottemperanza alle prescrizioni qui ingiunte, si provvederà inoltre:

- **ai sensi dell'articolo 650 c.p. a deferire la notizia alla competente Autorità giudiziaria per il perseguimento dei reati all'uopo configurabili.**

Salva ed impregiudicata l'adozione da parte di questo Ente di ulteriori azioni e misure di tutela necessarie a scongiurare il perdurare della situazione di inquinamento acustico per cui è questione, ivi **compresi la sospensione e la revoca del titolo autorizzatorio.**

INFORMA CHE

- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale- TAR MARCHE- nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento (*Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*), ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa (*DPR n° 1199 del 24.11.1971 e successive modificazioni*).

Si precisa che il ricorso non sospenderà automaticamente l'efficacia e l'esecutività del presente atto in difetto di un'espressa istanza in tal senso.

COMUNICA CHE

- Unità responsabile del procedimento istruttorio è il Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive – Servizio Tutela Ambientale;

- gli atti ed i documenti d'ufficio, salvo quanto previsto all'articolo 24, L. n. 241 del 7.08.1990 e successive modificazioni, sono visionabili e potranno essere estratti in copia dietro apposita istanza, presso il suddetto Settore, Servizio Tutela Ambientale, sito in San Benedetto del Tronto, viale De Gasperi 124, 3° piano, nei seguenti giorni e rispettivi orari: mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00;

- presso il medesimo Servizio Tutela Ambientale potranno essere prodotte memorie ed istanze scritte pertinenti all'oggetto del presente provvedimento;

DISPONE CHE

La presente Ordinanza venga notificata, nei modi consentiti dalla legge, alla:

Società ...omissis..., con sede legale a San Benedetto del Tronto in via ...omissis...in persona del legale rappresentante ...omissis... nato a San Benedetto del Tronto il ...omissis...ed ivi residente in via ...omissis..., titolare del pubblico esercizio all'insegna "...omissis...", con sede nel Comune di San Benedetto del Tronto in Via ...omissis...;

Per quanto di rispettiva competenza sia comunicata a:

1)- Polizia di Stato, Comando Guardia di Finanza, Comando Compagnia Carabinieri, Polizia Municipale, **per la vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza e per assicurarne il rispetto nei modi e nelle forme di legge.**

2)- Arpam Dipartimento di Ascoli Piceno, a cui si chiede di voler dare il proprio parere in ordine alla relazione di valutazione acustica post-operam che vorrà essere presentata dalla Fondazione sopra specificata.

IL SINDACO
Pasqualino Piunti